



# COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10090 - Partita I.V.A. 02777470010

Tel. 011/9094.421 Fax 011/9084541

E-mail: commercio@comune.bruino.to.it

## UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Ord. n. 88/09

### IL SINDACO

Visto:

- l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 11, comma 5 e 13, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/1/01 con la quale sono stati determinati gli indirizzi generali per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita in sede fissa;

Considerato che negli ultimi anni è stata adottata la scelta di individuare in linea generale la terza domenica del mese quale giornata in cui è consentita la deroga all'obbligo di chiusura, e che tale ricorrenza ha assunto carattere di consuetudine nei confronti della clientela;

Ritenuto di dover individuare, per l'anno 2010, le 8 domeniche e/o festività nelle quali è data facoltà ai titolari di attività commerciali di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

### ORDINA

che le domeniche e/o festività nelle quali gli esercizi commerciali in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva prevista dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 siano le seguenti:



<b>domenica</b>	<b>17 gennaio 2010</b>
<b>domenica</b>	<b>21 febbraio 2010</b>
<b>domenica</b>	<b>21 marzo 2010</b>
<b>domenica</b>	<b>18 aprile 2010</b>
<b>domenica</b>	<b>20 giugno 2010</b>
<b>domenica</b>	<b>18 luglio 2010</b>
<b>domenica</b>	<b>19 settembre 2010</b>
<b>domenica</b>	<b>17 ottobre 2010</b>

Inoltre è consentita la deroga alla chiusura domenicale nelle seguenti giornate:

- ◆ **Domenica 7 febbraio 2010** – in occasione dei festeggiamenti del Carnevale;
- ◆ **Domenica 23 maggio 2010**: - giornata di svolgimento della manifestazione Motocelebration;
- ◆ **Domenica 4 luglio 2010** – prima domenica del periodo dei saldi estivi;
- ◆ **Domenica 14 novembre 2010** – festeggiamenti del Santo Patrono;
- ◆ **domenica 21 novembre 2010** - giornata di svolgimento del “Il Mercatone” (terza domenica del mese di novembre);
- ◆ **domenica 28 novembre 2010** – anticipo aperture natalizie;

Inoltre secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 comma 5 del D. Lgs. 114/98:

◆ **tutte le domeniche e festività del mese di dicembre.**

L'apertura facoltativa in ulteriori domeniche o festività interessate dallo svolgimento di manifestazioni a carattere extracomunale, ai sensi della D.G.R. n° 42 -29532 del 1° marzo 2000 e secondo quanto previsto dalla D.C.R. 544-7802 del 16/6/99 per i comuni turistici, potrà essere autorizzata con apposita ordinanza.

E' esclusa la possibilità di deroga nelle seguenti festività: 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, Pasqua, Natale e Santo Stefano e 1° gennaio;

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si rimanda alla propria ordinanza n. 34/01 del 11/04/2001 concernente gli orari di vendita.

Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza:

- a) le rivendite di monopolio
- b) le rivendite di giornali e riviste
- c) gli impianti di distribuzione carburanti
- d) gli artigiani e le attività di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 114/98
- e) le tipologie di vendita di cui all'art. 13 del D. Lgs. 114/98 (es.: gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, ecc.). Gli esercenti le suddette attività sono comunque tenuti ad informare il pubblico riguardo l'orario di apertura e di chiusura infrasettimanale mediante cartelli o altri mezzi idonei.

Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della L.R. 28/1999 come graduata nell'allegato A della D.G.R. 5 settembre 2005 n. 9-750 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale) nonché, in caso di recidiva, quella della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

La presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e inviata, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Municipale e alla locale stazione dell'Arma dei Carabinieri.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della L. 241/90, informa:

- unità organizzativa: ufficio Attività Economiche (Responsabile Dott.ssa Claudia Mele)
- responsabile del procedimento: Loretta Camelia
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Bruino, 29/12/2009

IL SINDACO  
(Dott. Andrea Appiano)

